

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. 250/ASURDG DEL 13/05/2021

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER FORNITURA DI SISTEMA STRUMENTALE PER DIAGNOSI MOLECOLARE COVID-19 – AFFIDAMENTO (CIG 853905289F)

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di dare atto dell'espletamento delle consultazioni di mercato ex art. 66, D.Lgs. 50/2016;
2. di dare atto del ricorrere dei presupposti ex art. 63, comma 2 lett b) D.Lgs. 50/2016: "*quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: [...] 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici*", come specificato nel documento istruttorio;
3. di dare atto che il presente provvedimento contiene tutti gli elementi essenziali della determina a contrarre di cui all'art. 32 D.Lgs. 50/2016;
4. di dare atto dell'espletamento della procedura negoziata tramite acquisizione dell'offerta definitiva valutata tecnicamente conforme ed economicamente congrua;

5. di affidare ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett b) la fornitura di sistema strumentale per diagnosi molecolare COVID-19 da destinarsi all'UOC Laboratorio Analisi dell'AV4 di Fermo a Arrow Diagnostics Srl, C.F. e P.IVA 01383850995, con sede in Genova, via Francesco Rolla n. 26;
6. di precisare che l'importo complessivo sarà di € 1.503.768,00 + IVA 5% (€ 1.578.956,40 IVA compresa), riferito ad una durata di mesi 12 con termine iniziale presunto dal 01/03/2021 e termine finale in data 28/02/2022;
7. di precisare altresì che nel suindicato importo sarà compreso quello relativo alla fornitura complementare di analizzatore automatizzato con tecnica immunofluorescenza per determinazione rapida quantitativa e relativi tamponi, secondo quanto indicato nel documento istruttorio;
8. prevedere un'opzione di variazione in aumento fino a mesi 12, oppure di variazione fino ad un massimo complessivo di € 3.020.000,00 IVA esclusa, come da avviso di gara e *lex specialis*;
9. di dare atto e ratificare la proroga tecnica senza soluzione di continuità del contratto di pari oggetto (Prot. 0019099|17/04/2020|ASURAV4|FM PROVV|P) di cui alla Determina DAV4 n. 636 del 28/08/2020;
10. di dichiarare la presente determina immediatamente efficace successivamente alla pubblicazione;
11. di affidare la responsabilità dell'esecuzione al Direttore pro-tempore U.O.C. Laboratorio Analisi Dott. Salvatore Licitra o persona dallo stesso delegata;
12. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo regionale ed efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR a norma dell'art. 28 LR 26/1996 fatti salvi gli effetti relativi alla procedura di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario;
13. di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell'art. 17 LR 26/1996.

Il Direttore Sanitario

(Dott. Remo Appignanesi)

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Pierluigi Gigliucci)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Nadia Storti)

La presente determina consta di n. 21 di cui 12 pagine di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC Supporto Area Acquisti e Logistica)

Normativa di riferimento: D.Lgs 50/2016 (Codice degli appalti); DGRM 1704/2005; L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); D.G.R.M. 1704/05 (Art.3, comma della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); regolamento ASUR incentivi ex art. 113

Nel corso ed a causa dell'emergenza Covid-19 si procedeva ad affidamento urgente di tamponi covid-19 tramite contratto Prot. N. 0019099 del 17/04/2020, successivamente ratificato con Determina DAV4 n. 636/2020.

A causa del protrarsi della pandemia da un lato si esauriva precocemente l'importo contrattuale e dall'altro emergeva l'esigenza di potenziare la strumentazione e la connessa capacità diagnostica.

La necessità di nuovo affidamento, unitamente alla suindicata esigenza di potenziamento, venivano manifestate con nota del 17/11/2020 (doc.to agli atti) del Dott. Salvatore Licitra, in qualità di Dirigente dell'UOC Laboratorio Analisi.

Con avviso di gara e consultazioni preliminari di mercato (doc.to agli atti), pubblicato in data 27/10/2020 sul sito Amministrazione Trasparente e in data 30/10/2020 sulla "Gazzetta aste e appalti pubblici" e sulla GUCE, veniva svolta indagine di mercato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 66 D.Lgs. 50/2016, allo scopo di individuare informazioni utili alla definizione dell'oggetto dell'appalto, se del caso, e gli operatori economici interessati, con termine per manifestazione d'interesse fissato per il giorno 13/11/2020. Nell'indicato termine perveniva la manifestazione d'interesse da parte del solo operatore economico Arrow Diagnostics Srl, con cui veniva quindi svolta negoziazione preliminare (doc.ti agli atti).

Per tale ragione, veniva individuata come legittima ed appropriata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett b) D.Lgs. 50/2016: "quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: [...] 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici". In particolare, solo l'operatore economico individuato

rispondeva alle consultazioni preliminari di mercato, dimostrando il possesso delle capacità tecniche richieste nella *lex specialis* di gara.

Con protocollo n. 0002020 del 14/01/2021 si inviava lettera d'invito e disciplinare di gara all'indicato operatore economico, con termine per offerta definitiva fissato per il giorno 08/02/2021, allegando i seguenti documenti, rappresentanti *lex specialis* di gara:

- DGUE
- DGUE 2 (aggiornamento al correttivo)
- Atto di nomina responsabile trattamento dei dati;
- Capitolato speciale;
- Protocollo Covid-19.

A tal proposito, si evidenziano di seguito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 "*Fasi delle procedure di affidamento*" e 63 "*Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*" D.Lgs. 50/2016, di seguito gli elementi essenziali dell'appalto ed i criteri di selezione dei concorrenti e delle offerte:

- Oggetto: fornitura di reagenti e apparecchiature diagnostiche in noleggio (prestazioni principali) e l'assistenza tecnica tutto compreso (prestazione accessoria) per biologia molecolare Covid-19;
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 D.Lgs. 50/2016;
- Durata: 12 mesi, con opzione di proroga o rinnovo fino ad ulteriori mesi 12, anche frazionabili, nel limite degli importi massimi previsti;
- Importo: l'importo a base d'asta è pari ad € 1.509.912,00 + IVA, salvo opzioni come di seguito descritte;
- Sub-Lotti: suddivisione in n°5 sub lotti come di seguito specificati:
 - Sub-lotto 1: fornitura reattivi;
 - Sub-lotto 2: locazione apparecchiature;
 - Sub-lotto 3: assistenza tecnica apparecchiature;
 - Sub-lotto 4: fornitura tamponi;
 - Sub-lotto 5: gestione informatica
- Opzioni: il valore iniziale del contratto è di € 1.509.912,00 + IVA, con facoltà della stazione appaltante di variare in diminuzione nel limite del 20% oppure in aumento nel limite di € 3.020.000,00 + IVA compresa opzione di proroga se esercitata;

- Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso previa verifica di capacità tecnica;
- Criteri di selezione dei concorrenti: possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgv. 50/2016, del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. a. D. Lgv. 50/2016 nonché dei requisiti speciali di cui all'art. 83 comma 1 lett. c. D. Lgv. 50/2016, secondo il dettaglio indicato dal disciplinare di gara;
- Oneri per la sicurezza non sussistenti, salvo diversa e successiva valutazione limitatamente ai rischi da interferenza, che saranno verificati in fase di adesione e stipula degli accordi attuativi da parte di ciascuna Area Vasta.
- RUP: Dott. Fulvio De Cicco;
- CIG: 853905289F.

La disciplina integrale della gara d'appalto e del discendente rapporto negoziale è stabilita e descritta nella documentazione elencata in allegato "*lex specialis di gara*", approvata con il presente atto ed allegata al medesimo (ad eccezione dei modelli standard, comunque richiamati e consultabili agli atti), alla quale si rinvia per ogni maggior dettaglio.

Con PEC Prot. n. 0007192|08/02/2021 la Arrow Diagnostics Srl presentava offerta definitiva (doc.to agli atti).

Il RUP di gara Dott. Fulvio De Cicco verificava la regolarità e completezza della documentazione prodotta e ammetteva il concorrente.

Successivamente, Il Dott. Salvatore Licitra in data 16/02/2021 dichiarava l'offerta tecnica presentata tecnicamente idonea e conforme alla *lex specialis* di gara (doc. agli atti).

Veniva, quindi, verificata la congruità dell'offerta economica e conclusa la procedura con proposta di aggiudicazione in favore della Arrow Diagnostics Srl, C.F. e P.IVA 01383850995, con sede in Genova, via Francesco Rolla n. 26 per € € 1.503.768,00 + IVA 5% (€ 1.578.956,40 IVA compresa).

Medio tempore, emergeva l'ulteriore esigenza relativa all'acquisizione di analizzatore automatizzato con tecnica immunofluorescenza per determinazione rapida quantitativa e relativi tamponi, che si poneva in rapporto di complementarietà con l'oggetto del presente appalto, (offerta complementare n. 1226/2021-0172), per la quale si procedeva ad esecuzione anticipata.

Si attesta che la spesa derivante dalla presente determina per l'anno 2021 è coerente con il piano biennale degli acquisti di beni e servizi, approvato con determina DGASUR n. 135 del 13/03/2020, come modificata ed integrata (CUI F02175860424202040054) e sarà reso compatibile con i budget provvisori 2021 e 2022 quando definiti e assegnati.

Competenza	Conto Co.Ge	Descrizione conto	Importo €	Rif. sub autorizzazione/ prenotazione
2021	050.11.50.101	Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	921.057,70	AV4PROVV Aut. n. 1 Sub 57
2021	050.11.30.101	Acquisti di dispositivi medici	394.739,10	AV4PROVV Aut. n. 2 Sub 10
2022	050.11.30.101	Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	184.211,78	AV4PROVV Aut. n. 1 Sub 57
2022	050.11.30.101	Acquisti di dispositivi medici	78.947,82	AV4PROVV Aut. n. 2 Sub 10

Stante l'esigenza di assicurare le prestazioni oggetto del presente appalto senza soluzione di continuità fino a nuova aggiudicazione, si procedeva a proroga tecnica.

Per le ragioni sopra esposte se ne propone l'adozione al Direttore Generale ASUR mediante il seguente schema di determina:

- di dare atto dell'espletamento delle consultazioni di mercato ex art. 66, D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto del ricorrere dei presupposti ex art. 63, comma 2 lett b) D.Lgs. 50/2016: "quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: [...] 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici", come specificato nel documento istruttorio;
- di dare atto che il presente provvedimento contiene tutti gli elementi essenziali della determina a contrarre di cui all'art. 32 D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto dell'espletamento della procedura negoziata tramite acquisizione dell'offerta definitiva valutata tecnicamente conforme ed economicamente congrua;
- di affidare ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett b) la fornitura di sistema strumentale per diagnosi molecolare COVID-19 da destinarsi all'UOC Laboratorio Analisi dell'AV4 di Fermo a Arrow Diagnostics Srl, C.F. e P.IVA 01383850995, con sede in Genova, via Francesco Rolla n. 26;

- di precisare che l'importo complessivo sarà di € 1.503.768,00 + IVA 5% (€ 1.578.956,40 IVA compresa), riferito ad una durata di mesi 12 con termine iniziale presunto dal 01/03/2021 e termine finale in data 28/02/2022;
- di precisare altresì che nel suindicato importo sarà compreso quello relativo alla fornitura complementare di analizzatore automatizzato con tecnica immunofluorescenza per determinazione rapida quantitativa e relativi tamponi, secondo quanto indicato nel documento istruttorio;
- prevedere un'opzione di variazione in aumento fino a mesi 12, oppure di variazione fino ad un massimo complessivo di € 3.020.000,00 IVA esclusa, come da avviso di gara e *lex specialis*;
- di dare atto e ratificare la proroga tecnica senza soluzione di continuità del contratto di pari oggetto (Prot. 0019099|17/04/2020|ASURAV4|FM PROV V|P) di cui alla Determina DAV4 n. 636 del 28/08/2020;
- di dichiarare la presente determina immediatamente efficace successivamente alla pubblicazione;
- di affidare la responsabilità dell'esecuzione al Direttore pro-tempore U.O.C. Laboratorio Analisi Dott. Salvatore Licitra o persona dallo stesso delegata;
- di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo regionale ed efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR a norma dell'art. 28 LR 26/1996 fatti salvi gli effetti relativi alla procedura di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario;
- di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell'art. 17 LR 26/1996;

Fermo, 19/02/2021

Il funzionario Istruttore

Dott.ssa Valentina Buccioni

Il Direttore UOC Supporto Area Acquisti e Logistica AV4

Dott. Fulvio De Cicco

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Sulla base di quanto dichiarato dal Dirigente U.O.C. Supporto Area Acquisti e Logistica AV4, si attesta che sarà garantita la compatibilità economica per ciascun fattore produttivo ivi indicato rispetto ai Budget anno 2021 e anno 2022 quando definiti e assegnati.

Il Dirigente Amministrativo

UOSD Supporto all'Area Controllo di Gestione

Dott. Daniele Rocchi

Il Direttore attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti ed agli esercizi di competenza.

Il Dirigente Amministrativo

UOC Supporto all'Area Contabilità Bilancio e Finanza

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

Lex specialis:

- Disciplinare di gara (allegato A)
 1. Modello DGUE ministeriale (standard, consultabili agli atti);
 2. Modello DGUE 02 (aggiornamento al correttivo, consultabile agli atti);
 3. Atto di nomina responsabile trattamento dei dati (standard, consultabile agli atti);
 4. Capitolato speciale;
 5. DUVR (consultabile agli atti);
 6. Protocollo Covid-19 (consultabile agli atti)
- Avviso di gara e consultazioni preliminari di mercato (Allegato B)

- d.3. alla quota fornitura
- d.4. alla quota servizi
- d.5. agli altri fattori di costo
- d.6. al costo delle eventuali migliorie offerte
- d.7. alla quota di profitto;

Tutte le prestazioni ulteriori richieste dalla documentazione di gara devono intendersi comprese nell'offerta economica come sopra descritta, senza possibilità di oneri aggiuntivi, nemmeno a titolo di rimborso o una tantum. Si indicano a titolo esemplificativo le spese relative ai costi di sopralluogo, trasporto, installazione, formazione, collegamento dei sistemi/strumenti offerti. Tutti i prezzi andranno espressi IVA inclusa ed esclusa.

Sono vietate offerte condizionate, alternative o difformi da quanto richiesto.

4. Termini e sedute pubbliche

Richiamato l'art. 79 D. Lgv. 50/2016, il termine per la ricezione dell'offerta, per il quale farà fede il protocollo della SA, è fissato alle ore 13,00 del giorno **11/01/2021**;

I rappresentanti dei concorrenti, muniti di giusta delega o procura e documento di identità personale, sono ammessi all'apertura dei plichi, che si terrà il giorno comunicato in sede di convocazione. Saranno altresì ammessi all'apertura delle offerte economiche che si terrà al termine dell'attività di valutazione tecnica e della quale sarà data debita comunicazione.

5. Garanzia provvisoria e validità dell'offerta

Il concorrente è vincolato all'offerta per *gg. 180* dal termine di presentazione dell'offerta. L'offerta è garantita dalla cauzione provvisoria da presentarsi ai sensi per gli effetti e con le modalità di cui all'art. 93 D. Lgv. 50/2016 nella misura del 2% del valore complessivo a base d'asta IVA esclusa.

La cauzione deve essere presentata in originale. In caso di procedura elettronica (MePa o analoghe), deve essere presentata nella modalità di file firmato digitalmente da tutte le parti (garante e legale rappresentante del concorrente) oppure, in alternativa, come file PDF accompagnato da autodichiarazione ex DPR 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente circa la conformità della copia PDF all'originale. La fidejussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa, da rilasciarsi da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell'Elenco degli intermediari dell'Unione Europea come risultante da IVASS.

La durata della garanzia provvisoria deve essere non inferiore alla validità dell'offerta. Nel caso in cui al momento della scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva il concorrente sarà obbligato all'estensione della garanzia medesima per ulteriori *gg. 180* entro *gg. 15* dalla data di ricevimento della richiesta della SA. Il mancato tempestivo rinnovo importerà rinuncia alla procedura. La possibilità di incamerare la cauzione provvisoria riguarda tutte le ipotesi di estromissione dalla procedura di gara per fatto del concorrente oppure di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, intendendosi qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, compreso il difetto di requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgv. 50/2016.

6. Requisiti generali

Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti generali di moralità previsti dall'art.80 D.Lgv. 50/2016, da dimostrarsi mediante presentazione del DGUE con assunzione delle relative responsabilità civili e penali in caso di dichiarazione falsa o mendace. I medesimi requisiti devono essere posseduti da ciascun concorrente raggruppato, in caso di avvalimento o sub-appalto.

7. Requisiti speciali (criteri di selezione)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, 85 e 86 D. Lgv. 50/2016, il concorrente deve essere iscritto nel registro della camera di commercio per categoria analoga o affine a quella oggetto di appalto.

Il concorrente deve disporre di adeguata capacità economica e finanziaria da dimostrarsi mediante idonee dichiarazioni bancarie compilando il DGUE parte IV Sez. B paragrafo 6, rese da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgv. 385/93 che esplicitino anche sommariamente la correttezza e puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto creditizio. In caso di concorrente plurimo devono essere presentate da ciascun soggetto raggruppato. Le dichiarazioni bancarie devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art.18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22, comma 3, del D.lgs. 82/2005), ottenuta con il seguente processo:
 - generare una copia informatica dell'originale analogico (cartaceo) mediante processi o strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici di quello cartaceo originale;
 - firma digitale di chi effettua la copia purché munito dei necessari poteri di impegnare il garante e/o il garantito risultanti dall'atto o da apposita dichiarazione.

Il concorrente deve altresì disporre di adeguata capacità tecnica e compilare il DGUE parte IV Sez. C. Il requisito s'intende in ogni caso già verificato in fase di offerta preliminare e non è pertanto necessario comprovare nuovamente.

I requisiti professionali, economici e tecnici sono provati mediante DGUE. Qualora il presente disciplinare non preveda modalità specifiche di prova, la compilazione del DGUE in relazione alle summenzionate capacità speciali da parte del concorrente avrà valore meramente informativo.

8. **Esclusioni e soccorso istruttorio**

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 D. Lgv.50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi amministrativi e del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 o autodichiarazione equivalente, se pertinente, ad eccezione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate entro il termine perentorio di gg. 10 solari dalla richiesta. La mancata integrazione o regolarizzazione importa esclusione. Importa altresì esclusione, senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, la mancanza di sottoscrizione, oppure la corruzione del file nel caso di gara digitale. Non è consentito il soccorso istruttorio per elementi dell'offerta tecnica o economica.

9. **Chiarimenti**

In caso di mancanza, incompletezza o altra irregolarità non essenziale, concernente elementi amministrativi o tecnici dell'offerta, la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere chiarimenti, da rendersi entro il termine perentorio di gg. 6 solari dalla richiesta. Qualora i mancati o tardivi chiarimenti riguardino elementi oggetto di valutazione, il corrispondente punteggio non potrà essere assegnato.

10. **Documentazione tecnica**

Ai fini della valutazione di idoneità tecnica minima e della successiva valutazione di qualità (se pertinente), per ciascun lotto il concorrente deve predisporre:

- * Dichiarazione con la quale si conferma che l'offerta tecnica è conforme a quelle definita in fase di negoziazione e relativo accordo preliminare (rif. offerta migliorativa OFFE-0953/2020-0731);
- * una relazione tecnica (RT) firmata dal legale rappresentante (o dai legali rappresentanti in caso di concorrente plurimo) riferita ai requisiti tecnici;
- * un allegato tecnico (AT) a comprova di quanto offerto e dichiarato nella RT, costituito a titolo esemplificativo da uno o più dei seguenti documenti: schede tecniche; dichiarazioni di conformità del produttore ex D. Lgv. 46/97 (obbligatorio per i DM); dépliant o illustrazioni fotografiche.

Limitatamente ai dispositivi medici, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 DM 21/12/2009, i concorrenti possono astenersi dal presentare informazioni contenute e disponibili nel Repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute. In tal caso, in luogo della documentazione tecnica, andrà presentata una dichiarazione contenente le informazioni disponibili nel succitato Repertorio, aggiornate alla data della dichiarazione e complete degli estremi del Repertorio medesimo.

11. **Informazioni complementari**

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo posta elettronica all'indirizzo fulvio.decicco@sanita.marche.it. I chiarimenti sono vincolanti per concorrente per formulazione dell'offerta.

12. **Affidamento e stipula contratto**

L'affidamento si perfezionerà a norma dell'art.32 D. Lgv. 50/2016 mediante stipula del contratto nelle forme della scrittura privata con firma digitale ai sensi del D. Lgv. 82/2005 e del DPR 445/2000, successivamente a determina di aggiudicazione definitiva; con eventuale registrazione in caso d'uso ed assunzione delle relative spese a carico dell'aggiudicatario stesso. Con la stipula s'intendono espressamente approvati tutti gli allegati ed i documenti richiamati *per relationem*, quale parte integrante e sostanziale del contratto medesimo. In seguito ad aggiudicazione definitiva e a pena di revoca della stessa a discrezione della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario ha l'obbligo di trasmettere *entro gg. 30 la seguente documentazione, se pertinente: cauzione definitiva, riferimento responsabile di commessa, giustificativo di pagamento bollo virtuale o altra modalità di legge, copia polizza responsabilità civile, estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, etc.*

L'imposta di bollo, pari ad € 16,00 ogni 100 righe o 4 pagine, ai sensi dell'art.3, comma 1, Tariffa (parte I) D.M.20/08/1992 e del Decreto 25 Maggio 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. n.146 del 26.06.2007 è stabilita a carico dell'aggiudicatario, che potrà assolverla con le modalità previste dall'art.15 DPR 642/72 oppure art.3 lett. a) DPR 642/72 mediante versamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno; o infine con modalità informatiche ex art. 7 Decreto del MEF del 23/01/2004 (circolare n°36 del 2006 www.agenziaentrate.gov.it). In caso di utilizzo del modello F23 il codice ufficio/ente è TQX ed il codice tributo è 456T, descrizione "Imposta di bollo". Sono fatte salve le esenzioni previste dalla legge.

13. **Responsabile del Procedimento**

Per la presente procedura è designato dalla Stazione Appaltante quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ai sensi e per gli effetti dell'art.31 D. Lgv. 50/2016 il Dott. Fulvio De Cicco tel 0734/6252887; fulvio.decicco@sanita.marche.it.

14. **Subappalto**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non sarà più autorizzabile. In particolare il concorrente deve specificare:

- se intende ricorrere al subappalto pur risultando in possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale, degli eventuali requisiti di carattere speciale o di esecuzione prescritti dal disciplinare o dalla normativa vigente per l'esecuzione anche delle prestazioni secondarie;
- se intende ricorrere al subappalto necessario in quanto risulta sprovvisto dei requisiti di idoneità professionale, degli eventuali requisiti di carattere speciale o di esecuzione prescritti dal disciplinare o dalla normativa vigente per l'esecuzione delle prestazioni secondarie.

Nella dichiarazione di subappalto andranno in ogni caso specificate le attività oggetto di subappalto e la quota (espressa in percentuale) che si intende subappaltare. Non è in ogni caso obbligatoria l'indicazione del subappaltatore sin dalla partecipazione alla gara. Il concorrente privo dei requisiti per una o più prestazioni secondarie che ometta la dichiarazione di subappalto necessario relativamente a tali prestazioni non potrà essere ammesso al soccorso istruttorio, ex art.83, comma 9, del Codice, e, quindi, sarà escluso, in quanto il subappalto necessario è il mezzo per ovviare alla carenza dei requisiti per eseguire la/le prestazione/i in questione. Per quanto concerne il procedimento di autorizzazione al subappalto si richiama quanto previsto dall'art.105, comma 18, del Codice, precisando che il termine per l'eventuale formazione del silenzio assenso, 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione, inizia a decorrere solo dal momento in cui la Stazione Appaltante è posta nelle condizioni di esaminare compiutamente l'istanza, integrata da tutta la documentazione necessaria richiesta ex lege all'interessato. La mancata allegazione anche solo di parte della documentazione costituisce mancanza di un presupposto per considerare esistente il procedimento autorizzatorio e la maturazione del silenzio assenso. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice. In particolare, ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice, non si configurano attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto ma è facoltà del concorrente di dichiararli sin da subito in sede di partecipazione alla gara al fine di agevolare la comprova dell'avvenuta sottoscrizione dei medesimi. Il possesso in capo ai sub-appaltatori dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgv. 50/2016 deve essere dimostrato tramite autonomo DGUE firmato dal legale rappresentante di ogni sub-appaltatore della terna o dal legale rappresentante del concorrente, da allegarsi al DGUE del concorrente.

15. Patto di integrità

Il Patto d'Integrità ASUR, disponibile al link <http://156.54.71.86/web/guest/patto-di-Integrita>, stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra Stazione Appaltante ASUR gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione e non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto. La stipula del contratto importa formale adesione.

16. Allegati

- a. DGUE
- b. DGUE 02 (aggiornamento al correttivo)
- c. Atto di nomina responsabile trattamento dati
- d. Capitolato speciale
- e. DUVRI
- f. Protocollo COVID-19

Capitolato Speciale
1. Oggetto e obiettivi

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di reagenti e apparecchiature diagnostiche in noleggio (prestazioni principali) e l'assistenza tecnica tutto compreso (prestazione accessoria) per biologia molecolare COVID-19 per un importo iniziale presunto di € 1.509.912,00 riferito a mesi 12, salvo quinto d'obbligo ed opzione di proroga di ulteriori mesi 12. Il dettaglio delle prestazioni è descritto di seguito:

- Sub-lotto 1 fornitura reattivi
- Sub-lotto 2 locazione apparecchiature
- Sub-lotto 3 assistenza tecnica apparecchiature
- Sub-lotto 4 fornitura tamponi
- Sub-lotto 5 gestione informatica

2. Migliorie

Si evidenziano di seguito le migliorie concordate in sede di negoziazione preliminare (rif. OFFE-0953/2020-0731), che s'intendono integralmente richiamate:

- a. Consegna anticipata delle apparecchiature a titolo di comodato gratuito, fino a stipula del contratto d'appalto in seguito ad aggiudicazione definitiva;
- b. Rimodulazione del canone di noleggio;
- c. Cessazione dei canoni di noleggio (non anche di quelli di assistenza tecnica, che rimarranno) in caso di prosecuzione del contratto oltre la durata iniziale di mesi 12;
- d. Miglioria del 5% sulle condizioni economiche di offerta preliminare, tramite riduzione dei canoni fornitura in sconto merce di reattivi.

3. Gestione informatica

Conformemente ad avviso pubblicato ed offerta preliminare, l'aggiudicatario garantisce sistema completo di moduli e software di interfaccia in lingua italiana per il collegamento bidirezionale al LIS (sistema di gestione informatizzato, installato presso il Laboratorio). Se necessario, dovrà essere fornita almeno una postazione informatica completa (pc desktop, tastiera, mouse, stampante laser) in comodato gratuito.

4. Quantità

Per le quantità annue si rinvia alle quantità indicate in fase di negoziazione ed offerta preliminare. Per esigenze emergenti in corso di esecuzione, è facoltà della stazione appaltante variare in diminuzione il volume delle prestazioni fino al 20% dell'importo iniziale presunto. E' altresì facoltà della stazione appaltante variare in aumento il volume, nei limiti degli importi massimi previsti dal presente contratto, fatto salvo ulteriore quinto d'obbligo.

5. Manutenzione

L'aggiudicatario dovrà garantire la perfetta funzionalità delle apparecchiature e tecnologie sanitarie oggetto di appalto per tutta la durata del contratto, tramite i seguenti servizi:

- a. servizio di assistenza tecnica programmata, eseguendo le verifiche di sicurezza elettrica ed efficacia prestazionale nel rispetto delle modalità e periodicità – comunque non superiore a mesi 12 - previste dal produttore nella documentazione a corredo (manuale d'uso e manuale di service) e dalle norme tecniche vigenti ed applicabili; un calendario dell'assistenza programmata dovrà essere comunicato in sede di collaudo;
- b. servizio di assistenza tecnica su chiamata, come segue:

Tipologia guasto	Tempo intervento	Tempo riparazione
Non bloccante	48 ore solari gg 6/7 sabato incluso	gg. 5 6/7 sabato incluso
Bloccante	24 ore solari gg 6/7 sabato incluso	48 ore solari gg 6/7 sabato incluso

Il tempo di intervento decorre dall'invio della richiesta. Il tempo di riparazione decorre dal primo intervento. Nel caso in cui non sia possibile concludere la riparazione nel termine suddetto, l'aggiudicatario nello stesso termine deve fornire una macchina sostitutiva di caratteristiche analoghe (muletto);

- c. Servizio assistenza in remoto con modalità telefonica attivo tutti i giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 18:00;

L'aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese, durante il periodo di efficacia del contratto, alla manutenzione delle apparecchiature e tecnologie sanitarie, in caso di deterioramento conseguente al normale utilizzo, senza alcun addebito aggiuntivo. Fermi gli obblighi di cui sopra, tutti le operazioni di assistenza programmata o su chiamata sono da considerarsi tutto compreso e full risk senza esclusioni, compresi componenti e materiali usurabili e di ricambio, ad eccezione di materiali di consumo e delle operazioni riguardanti guasti causati da dolo, negligenza o imperizia gravi nell'utilizzo da parte del personale della Stazione Appaltante o comunque dell'utilizzatore, oppure casi fortuiti o di forza maggiore.

Le operazioni di manutenzione ordinaria con le modalità e la frequenza indicate nel Manuale di istruzione per l'uso saranno eseguite direttamente dal personale della Stazione Appaltante, fatto salvo eventuale supporto da parte dell'Aggiudicatario. Il calendario delle manutenzioni effettuate o da effettuarsi deve essere disponibile on-line a richiesta della Stazione Appaltante. Tutti i ricambi e componenti utilizzati per manutenzione e ripristino devono essere originali.

6. Pagamenti

Le condizioni economiche ed i relativi prezzi sono stabiliti dall'offerta economica presentata in corso di gara. Ai sensi del D. Lgv. n°231/02 si stabilisce che il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di registrazione elettronica della fattura, previo accertamento da parte della Stazione Appaltante della conformità delle prestazioni effettuate a quelle oggetto di contratto. Nel caso di beni inventariati per i quali sia previsto il collaudo, tale accertamento avverrà in contraddittorio. La fattura dovrà indicare i

riferimenti dell'ordinativo di fornitura AREAS, ove presente; ed il codice univoco ufficio OTXQBM (zero TXQBM) per la fatturazione elettronica.

In caso di dispositivi medici l'aggiudicatario è tenuto all'inserimento delle informazioni relative al tipo di dispositivo e al codice di repertorio, nel rispetto delle indicazioni per la fatturazione elettronica di cui al DL 28/2015 art. 9 ter comma 9. Per i dettagli operativi si rinvia al prot. 11088 dell'11/04/2016 disponibile al link http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=22561&tree=1800.

Al pagamento tardivo saranno applicati gli interessi di legge. La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'aggiudicatario cui sono stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

In caso di prestazioni periodiche o continuative, l'aggiudicatario emetterà fattura mensile o con diversa periodicità da concordarsi. In caso di prestazioni eterogenee e relative voci di costo (ad esempio canone di noleggio, di assistenza, materiale di consumo etc.), l'aggiudicatario è tenuto a richiesta della Stazione Appaltante all'emissione di fatture distinte per ciascuna voce di costo. A richiesta è altresì tenuto a corredare la fattura con tabella di dettaglio.

L'aggiudicatario deve trasmettere regolarmente la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, come previsto dal presente capitolato. La SA può sospendere l'emissione i mandati di pagamento in caso di violazioni di legge ovvero mancato o irregolare pagamento dei crediti dei dipendenti da parte dell'aggiudicatario fino a che quest'ultimo non dimostri l'avvenuta cessazione delle violazioni addebitate ovvero il saldo del debito verso i lavoratori. Analoga sospensione avviene in caso di irregolarità DURC. Per tali sospensioni l'aggiudicatario non può né opporre eccezioni né avanzare pretesa alcuna.

7. Sicurezza e DUVRI

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto rigoroso di tutte le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tutti gli oneri di legge, compresi quelli assicurativi, contributivi, previdenziali e quelli riguardanti l'adempimento alle norme anti-infortunistiche e gli obblighi assicurativi, sono a carico dell'aggiudicatario. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni eventuale responsabilità comunque derivante dagli inadempimenti agli obblighi succitati ovvero da qualsiasi altra violazione di Legge connessa all'oggetto della presente fornitura.

Con riferimento ai rischi da interferenza, non sono stati individuati costi aggiuntivi. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni ed alle cautele indicate dalla singola Area Vasta nel DUVRI trasmesso in fase di adesione all'accordo attuativo, eventualmente modificato in seguito alle osservazioni presentate dall'aggiudicatario medesimo. La violazione di tale obbligo imporrà inadempimento contrattuale, sanzionabile a norma del presente capitolato.

La stima dei concorrenti fatta in sede di offerta relativamente ai costi aziendali afferenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 D. Lgv. 50/2016, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio, dovrà essere indicativamente non inferiore allo 0,5%; salvo adeguata motivazione.

8. Verifiche

Ferme le modalità di verifica dell'aggiudicatario eventualmente proposte dallo stesso in sede di offerta, la stazione appaltante può in ogni momento verificare il corretto andamento dell'appalto. La tipologia e la qualità dei prodotti forniti possono essere verificate, tra l'altro, mediante comparazione con i campioni di gara se pertinente, oppure con i corrispondenti prodotti reperiti sul libero mercato, se pertinente. A richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicatario è obbligato a documentare senza ritardo la provenienza o filiera dei beni e prodotti forniti. L'aggiudicatario aggiorna in ogni caso senza ritardo la Stazione Appaltante sull'andamento dell'appalto e su eventuali criticità rilevate nei confronti dell'utenza.

9. Penali

In caso di inadempimento anche parziale delle obbligazioni contrattuali, il RUP formula contestazione all'aggiudicatario, assegnando un termine di gg. 15 per le eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, comunica la penale in misura da stabilirsi, sentito il responsabile dell'esecuzione se del caso, in misura compresa tra lo 0,01% e lo 0,1% dell'ammontare netto contrattuale comprensivo di opzioni solo se già esercitate, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento (grado di negligenza, all'eventuale reiterazione ed all'effettivo disservizio). In caso di adempimento tardivo, sono applicate penali in misura dello 0,01 % pro die. Nel caso di beni inventariati, la mancata o negativa verifica di conformità oltre il termine di gg 25 dalla data di consegna sarà considerato adempimento tardivo. L'esecuzione parziale o difforme è considerata inadempimento. L'irrogazione della penale non esclude l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno, quando accertato. Nel caso in cui dall'inadempimento derivino sanzioni amministrative a carico della stazione appaltante, all'importo della relativa penale andrà aggiunto quello della summenzionata sanzione. Qualora la somma delle penali irrogate in corso di esecuzione ecceda il 10% dell'ammontare netto contrattuale di cui sopra, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, può promuovere l'avvio della risoluzione del contratto per inadempimento. La penale deve essere pagata entro gg. 30 dalla relativa comunicazione. Il pagamento va effettuato indicando in causale "penale contratto (specificare oggetto e CIG)". In mancanza sarà garantita dall'eventuale credito dell'aggiudicatario relativo al contratto del quale trattasi oppure dalla cauzione definitiva, fermo l'obbligo di reintegro entro gg. 15 dalla richiesta.

10. Esattezza nella consegna nei contratti di durata e contestazione

La frequenza (indicativamente settimanale) e la quantità dei singoli ordini sarà concordata dalle parti con esclusivo riguardo alle esigenze della Stazione Appaltante. Le consegne devono essere effettuate presso il presso il magazzino o reparto indicato nell'ordinativo nel termine massimo di 7 gg solari dal ricevimento dell'ordinativo medesimo, termine che dovrà essere dimezzato in caso

di richiesta urgente. Al momento della consegna la merce dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto (DDT), sul quale dovranno essere obbligatoriamente indicati:

- Gara***, lotto unico, CIG***
- luogo di consegna della merce
- numero e data dell'ordine

I prodotti consegnati devono avere alla data di consegna una validità residua non inferiore al 2/3 della validità massima prevista. I trasporti dovranno essere effettuati in conformità alla vigente normativa in materia. Salvo il caso di urgenza o imprevedibili cause di forza maggiore, le consegne dovranno effettuarsi in orario compreso tra le ore 7.30 e le ore 13.00. Qualora l'aggiudicatario per causa di forza maggiore o imprevedibile non sia in grado di consegnare i prodotti rispettando il volume/quantitativo richiesto, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta ed essere autorizzato dalla Stazione Appaltante alla consegna parziale o sostitutiva. Tale situazione potrà permanere solo temporaneamente per comprovato stato di necessità. Eventuali difformità, anche parziali, vengono contestate dalla Stazione Appaltante entro gg. 15 dal ricevimento. In tal caso l'aggiudicatario deve garantire la sostituzione o il completamento della singola fornitura entro gg 5, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni imputabili al ritardo ed ogni rimedio, ivi compreso il libero approvvigionamento con maggior spesa imputabile al fornitore. La mancata sostituzione, il mancato completamento oppure la mancata accettazione ab origine da parte della Stazione Appaltante per giustificato motivo, sarà considerata quale "mancata consegna", legittimando ai rimedi previsti dal presente contratto. In caso di sciopero l'aggiudicatario garantisce le consegne urgenti e quelle indispensabili a garantire l'erogazione della corrispondente prestazione sanitaria senza interruzione.

11. Collaudo apparecchiature

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri connessi alla installazione e messa in funzione della strumentazione, compresi imballo, trasporto, facchinaggio fino al locale di destinazione, nonché eventuali modifiche strutturali necessarie nei locali di destinazione, escluse opere idrauliche ed elettriche. La consegna dovrà tassativamente avvenire entro e non oltre gg 30 dalla data di avvio dell'esecuzione ed essere in ogni caso preceduta da un preavviso scritto non inferiore a gg 3 al direttore dell'esecuzione (DEC). Salvo il caso di particolare urgenza, i termini di consegna s'intendono sospesi dal primo gennaio al sei gennaio e dal primo agosto al trentuno agosto. Qualora la natura, la quantità o le caratteristiche dei beni rendano impossibile o particolarmente gravosa la consegna in un'unica soluzione, può essere concordato tra le parti un cronoprogramma di consegna. Il cronoprogramma deve essere scritto e costituisce appendice contrattuale, sostituendo a tutti gli effetti il termine di consegna contrattualmente previsto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 102 D. Lgv. 50/2016, la messa in funzione di tutto quanto consegnato dovrà avvenire, previo sopralluogo nei locali di destinazione e sotto la supervisione dell'UOC Supporto Area Attività Tecniche, entro 15 giorni consecutivi dalla consegna. La verifica di conformità dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di messa in funzione. Della messa in funzione e della verifica di conformità dovrà essere redatto apposito verbale. Il mancato rispetto di tali termini sarà considerato inadempimento. Ad eccezione delle apparecchiature di particolare complessità (a titolo esemplificativo quelle radiologiche, ecografiche, laser chirurgici etc.) la messa in funzione e verifica di conformità potranno avvenire contestualmente. In tal caso potrà predisporre un unico documento. In sede di collaudo dovrà essere presentato un calendario dell'assistenza programmata (manutenzione e garanzia). Nel corso della messa in funzione dovrà essere effettuata la formazione iniziale necessaria all'utilizzo, fatto salvo quanto ulteriormente previsto nel contratto, se pertinente. Gli ulteriori eventuali adempimenti formativi, saranno condizione sospensiva al perfezionamento del collaudo ed a tutti gli effetti connessi. Dalla data di positivo verbale - debitamente firmato dall'aggiudicatario, dal direttore dell'esecuzione (DEC) (o suo incaricato) e dal direttore dell'UOC Supporto Area Attività Tecniche (o suo incaricato) - avranno effetto le obbligazioni contrattuali con particolare riferimento al pagamento, sia esso a titolo di canone periodico (noleggio) o di corrispettivo finale (acquisto a titolo definitivo), unitamente al trasferimento del possesso. L'aggiudicatario invia pdf del verbale di verifica di conformità al RUP presso l'UOC Supporto Area Acquisti e Logistica. Il mancato invio impedisce la regolare liquidazione della relativa fattura. Le attività e prestazioni dedotte nel presente articolo devono essere svolte in modo da evitare o ridurre al massimo eventuali ostacoli o disagio alle normali attività sanitarie, previo accordo con il direttore dell'esecuzione (DEC) e tenendo conto delle prescrizioni in materia di sicurezza e rischi da interferenza (DUVRI).

Qualora le apparecchiature risultino già presenti presso la Stazione Appaltante a titolo di comodato gratuito per effetto della migliore concordata in sede di negoziazione preliminare e regolarmente collaudate, non sarà necessaria nuova consegna ma solo verbale di presa d'atto del mutamento di titolo di possesso.

12. Formazione all'utilizzo

In fase di installazione e collaudo deve essere prestata idonea formazione teorico-pratica al corretto utilizzo dei beni o sistemi oggetto di appalto. Fatto salvo quanto eventualmente previsto in fase di offerta, anche migliorativa, l'aggiudicatario garantisce inoltre formazione teorica e pratica approfondite a tutto il personale interessato entro gg. 30 da esplicita richiesta del DEC. Dovrà essere altresì fornito supporto formativo in corso di contratto. Ogni onere s'intende compreso nell'offerta. Il corretto e completo svolgimento delle attività formative dovrà essere attestato dal DEC.

13. Responsabilità e assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne la SA da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti della stessa per danni direttamente o indirettamente derivanti dalle prestazioni oggetto di appalto. L'aggiudicatario è obbligato a disporre di polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla SA contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (persone fisiche, beni mobili e beni immobili) per tutta la durata dell'esecuzione oppure della garanzia, compresa eventuale estensione qualora esercitata. *Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento dell'ammontare netto del valore iniziale del contratto escluse opzioni non ancora esercitate, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00.* L'obbligo di copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell'esecuzione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dal termine finale dell'esecuzione risultante dal contratto ovvero dall'effettiva cessazione delle prestazioni, se successiva al predetto termine finale.

L'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia della polizza, oppure del certificato di polizza, entro la data di stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione d'urgenza, entro il termine di avvio dell'esecuzione stessa. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia. *Qualora l'aggiudicatario presenti una polizza di durata inferiore a quella contrattuale, è obbligato a trasmettere la documentazione relativa alla nuova copertura assicurativa non oltre gg. 30 dalla data di scadenza della precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata copertura senza soluzione di continuità.*

14. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l'aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da Istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli Intermediari assicurativi o nell'Elenco degli intermediari dell'Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l'intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell'aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l'aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanti.

15. Durata e avvio esecuzione

L'aggiudicatario garantisce l'avvio dell'esecuzione (termine iniziale) dalla data di stipula del contratto d'appalto o da quella di notifica del "verbale di avvio dell'esecuzione" se diversamente concordato. La SA può in ogni caso prevedere l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, se del caso.

Fermo quanto stabilito dall'art. 109 D. Lgv. 50/2016 in tema di recesso anticipato, il contratto ha durata iniziale di mesi 12, che decorrono convenzionalmente dal primo giorno del mese successivo al sopra indicato termine iniziale; con opzione di proroga o rinnovo fino ad ulteriori mesi 12, anche frazionabili, ai sensi dell'art. 35 comma 4 D. Lgv. 50/2016. La proroga dovrà in ogni caso rispettare gli importi massimi previsti dal presente contratto e sarà considerata opzione ai sensi dell'art. 35 comma 4 D. Lgv. 50/2016.

16. Revisione prezzi

Le condizioni economiche ed i prezzi della presente fornitura resteranno invariati per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell'art. 106 comma 3 D. Lgv. 50/2016, l'eventuale revisione prezzi è subordinata alla prova a carico dell'aggiudicatario dell'effettivo aumento dei prezzi per cause imprevedibili, con particolare riferimento ai singoli e specifici fattori di costo, e decorrerà dal mese successivo a quello del giorno di ricevimento della richiesta, qualora accolta. La richiesta, che a pena di irricevibilità non potrà effettuarsi nei primi 12 mesi di fornitura, non potrà eccedere l'indice ISTAT di riferimento, pena la facoltà di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante.

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo.

17. Tracciabilità dei flussi finanziari

A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l'aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all'UOC Supporto Area Contabilità e Bilancio dell'Area Vasta competente (tel.*** e-mail*** PEC***) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullità, l'aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti "di filiera" un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L. 136/2010. Al fine di consentire i relativi controlli, l'aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei rispettivi contratti "di filiera". Inoltre, qualora l'aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

18. Importo e variazioni

Fermo quanto stabilito dall'art. 109 D. Lgv. 50/2016 in tema di recesso anticipato, il valore iniziale del contratto è di € 1.509.912,00. Richiamato l'art. 106 D. Lgv. 50/2016, è facoltà della stazione appaltante variare in diminuzione nel limite del 20% oppure in aumento nel limite di € 3.020.000 compresa opzione di proroga se esercitata. Successivamente alla scadenza iniziale, le parti hanno facoltà di apportare modifiche o migliorie di dettaglio tali da meglio corrispondere all'interesse pubblico perseguito; comprese migliori economiche a favore della stazione appaltante. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una pluralità di lotti o sub-lotti, la presente clausola può applicarsi a discrezione della stazione appaltante all'importo e volume complessivi, operando compensazioni tra i singoli lotti o sub-lotti medesimi. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, variazioni qualitative in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto; a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. La variazione dell'importo in aumento sarà considerata opzione ai sensi dell'art. 35 comma 4 D. Lgv. 50/2016.

19. Responsabile di commessa

L'aggiudicatario comunica entro la data di stipula del contratto nome e recapiti (telefono cellulare, fax, e-mail e PEC) del responsabile della commessa, avente titolo e mandato per impegnare l'aggiudicatario stesso e spenderne il nome in tutto quanto riferito all'appalto in oggetto. Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l'oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l'utilizzo della PEC.

20. Informazioni relative all'appalto

L'aggiudicatario assume l'obbligo di comunicare periodicamente, e comunque entro gg. 30 dalla richiesta e nelle modalità contrattualmente previste, le informazioni e i dati organizzativi ed economici rilevanti per il contratto del quale trattasi (a titolo esemplificativo, se pertinenti: filiera dei fornitori, dipendenti e personale impiegato, dati economici e fatturato etc.).

21. Attestazione corretta esecuzione

Con riferimento alla regolare esecuzione dell'appalto, si rammenta come a norma del DPR 445/2000 come modificato dalla L 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) le relative eventuali certificazioni (o attestazioni) rilasciate dalla PA siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati debba essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Le PPA devono pertanto «... acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni». Tanto evidenziato, qualora l'aggiudicatario intendesse comunque richiedere un'attestazione di regolare esecuzione, dovrà farlo inviando la relativa istanza comprensiva delle seguenti informazioni a pena di irricevibilità: oggetto; determina di affidamento; CIG; RUP; DEC; periodo di riferimento e relativo fatturato. La SA darà riscontro entro gg. 30 dal ricevimento di regolare istanza. In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 22 D. Lgv. 50/2016, la Stazione Appaltante rilascia il certificato scomputando dall'intero valore dell'appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.

22. Risoluzione

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 D. Lgv. 50/2016 (risoluzione), oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- a. Carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgv. 50/2016;
- b. Carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti speciali eventualmente necessari all'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto;
- c. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, risultante dalla comminazione di una o più penali complessivamente non inferiori al 10% del valore dell'ammontare netto contrattuale, comprensivo di opzioni solo se già esercitate;
- d. violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- e. interruzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- f. mancato pagamento del canone o del corrispettivo in caso di concessioni o altro contratto attivo;
- g. violazione degli obblighi di riservatezza;
- h. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- i. violazione degli obblighi di sicurezza;
- j. mancato rispetto del termine di avvio delle prestazioni di fornitura o di servizi, che si protragga oltre il doppio del termine di attivazione delle prestazioni eventualmente indicato, se pertinente;
- k. Mancato rispetto dei termini di consegna, che si protragga oltre il doppio del termine eventualmente indicato, se pertinente.
- l. Mancato superamento del periodo di prova, se previsto da apposita clausola;

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. La risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario importa escussione della garanzia definitiva residua; fatto salvo l'eventuale maggior danno. In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni oggetto di appalto fino a nuovo affidamento, se richiesto dalla Stazione Appaltante.

23. Foro competente

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è devoluta all'Autorità Giudiziarie Ordinaria competente del Foro della sede di Area Vasta (Fermo), fatti salvi i casi che la legge devolve alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo.

24. Cessione di contratto

Ai sensi dell'art. 105 D. Lgv. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, escussione della garanzia definitiva e risoluzione del contratto medesimo. Pertanto, il trasferimento delle obbligazioni ad un soggetto terzo, sia pure solo parziale, non potrà in nessun caso produrre effetti giuridici, all'infuori di quelli sanzionatori sopra indicati.

25. Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 D. Lgv. 50/2016, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio, l'aggiudicatario può affidare in subappalto nel limite del 40% tutte le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché sia dimostrata in capo al subappaltatore, tramite dichiarazione ex DPR 445/2000 del legale rappresentante di quest'ultimo o del concorrente, l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgv. 50/2016, nonché all'atto dell'offerta abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare.

Per quanto concerne il procedimento di autorizzazione al subappalto si richiama quanto previsto dall'art. 105, comma 18, del Codice, precisando che il termine per l'eventuale formazione del silenzio assenso, 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione, inizia a decorrere solo dal momento in cui l'Stazione Appaltante è posta nelle condizioni di esaminare compiutamente l'istanza, integrata da tutta la documentazione necessaria richiesta ex lege all'interessato: la mancata allegazione anche solo di parte della documentazione

costituisce mancanza di un presupposto per considerare esistente il procedimento autorizzatorio e la maturazione del silenzio assenso. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, I requisiti richiesti dal disciplinare di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L'aggiudicatario si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto, corredato da: certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; corredato altresì da dichiarazione concernente l'esistenza o meno di forme di controllo ex art. 2359 c.c. .

L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed eventuali terzi da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata ed ha conseguentemente l'obbligo di risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati gravi inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario è tenuto alla puntualità nel pagamento del corrispettivo al subappaltatore. I costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. La Stazione Appaltante rilascia il certificato di regolare esecuzione scomputando dall'intero valore dell'appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.

26. Patto di integrità

Il Patto d'Integrità ASUR, disponibile al link <http://156.54.71.86/web/guest/patto-di-integrita>, stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra Stazione Appaltante ASUR gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione e non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto. La stipula del contratto importa formale adesione.

27. Riservatezza

Le parti riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali da parte dell'aggiudicatario per conto dell'ASUR MARCHE, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. In tal senso la stazione appaltante, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'aggiudicatario che, come rappresentato, accetta. Le parti convengono che:

- a. il Responsabile del Trattamento Dati (in seguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b. il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
- c. il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia all'azienda sanitaria in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- d. il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679.
- e. il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'azienda sanitaria e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.
- f. il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- g. Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'azienda sanitaria dai danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- h. il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- i. il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del

trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.

- j. Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub-responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.
- k. l) Il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.
- l. m) Il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;
- m. n) Il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;
- n. o) Il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via PEC al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;
- o. Il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

ALLEGATO B

ASUR AV 4 FERMO – AVVISO DI GARA E CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO
OGGETTO: BIOLOGIA MOLECOLARE COVID-19

Il presente avviso è finalizzato allo svolgimento delle consultazioni preliminari di mercato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 66 D. Lgv. 50/2016 in relazione all'oggetto di appalto sotto descritto, allo scopo di individuare: 1) informazioni utili alla definizione dell'oggetto dell'appalto, se del caso; 2) operatori economici interessati per eventuale procedura negoziata, se del caso.

Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Unica Regionale Regione Marche – Area Vasta 4 di Fermo 63900 – Via Zeppilli, 18; Direttore Acquisti/Logistica Dott. Fulvio De Cicco fulvio.decicco@sanita.marche.it <http://www.asl11.marche.it/home.asp> ; <http://156.54.71.86/web/guest/amministrazione-trasparente> ; RUP Fulvio De Cicco;

Sezione II oggetto dell'appalto: CPV 33690000; descrizione delle prestazioni come da capitolato allegato; luogo esecuzione Area Vasta 4 di Fermo, provincia di Fermo (FM); no accordo quadro; lotto unico; importo complessivo presunto € 870.000,00 + IVA calcolato sulle seguenti quantità mensili indicate nel capitolato allegato e durata iniziale di mesi 6, salvo opzione di variazione in aumento fino ad € 1.740.000,00 e relativa proroga di mesi 6;

Sezione III informazioni di carattere giuridico ed economico: l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgv. 50/2016

Sezione IV altre informazioni: eventuali informazioni o chiarimenti possono essere chiesti al RUP sopra indicato a mezzo posta elettronica entro e non oltre il giorno 3/11/2020; le risposte saranno rese entro il 6/11/2020 tramite pubblicazione sul sito amministrazione trasparente; la documentazione richiesta, che importerà manifestazione di interesse in caso di successiva procedura ad inviti, deve essere inviata a mezzo PEC areavasta4.asur@emarche.it entro e non oltre il giorno 13/11/2020 e deve contenere la seguente documentazione, firmata dal legale rappresentante in modalità digitale oppure, in alternativa, in forma olografa con allegazione di PDF del documento di identità personale: A) autodichiarazione resa ex DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 D. Lgv. 50/2016; B) estratto del CCIAA; C) proposta tecnica preliminare (massimo n°10 facciate) comprensiva di: descrizione delle prestazioni e/o beni e comprovante il possesso delle specifiche tecniche minime ai sensi dell'art. 68 D. Lgv. 50/2016 oppure, in alternativa, relazione sintetica di commento sull'oggetto dell'avviso (descritto dal presente avviso o dalla bozza di capitolato allegata) ed eventuali osservazioni; D) elenco principali forniture identiche nell'anno 2020 nella Regione Marche o altra Regione, con indicazione di committente e RUP, recapiti, CIG ed importo; E) proposta economica preliminare, comprensiva di prezzi unitari e quotazione complessiva presunta riferita alle quantità ed alla durata sopra indicati.

Non sono ammissibili proposte parziali (riferite solo ad alcuni sub-lotti) o alternative, fatta salva la successiva valutazione della Stazione Appaltante sulla composizione finale (del lotto o dei sub-lotti) nonché l'applicazione del principio di equivalenza tecnica, se pertinente. E' facoltà della Stazione Appaltante chiedere chiarimenti scritti o mediante incontri diretti (anche da remoto) con i candidati idonei, con preavviso minimo di gg. n°3 solari. Il mancato riscontro a convocazioni o richieste di approfondimento importerà interruzione del dialogo tecnico, fatto salvo in ogni caso il successivo invito in caso di procedura di gara ad invito ai candidati comunque risultati idonei. Degli eventuali incontri ed esiti della consultazione sarà tenuta verbalizzazione sintetica.

Esiti della consultazione:

- Le proposte resteranno riservate. Degli eventuali incontri ed esiti della consultazione sarà tenuta verbalizzazione sintetica, che potrà essere oggetto di accesso solo successivamente al provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, se espletata;
- Le proposte tecniche ed economiche preliminari saranno utilizzate per la predisposizione dei documenti della successiva procedura di affidamento e per l'individuazione delle specifiche tecniche minime (e preferenziali, se del caso), avuto riguardo agli obiettivi della stazione appaltante ed al perseguimento del pubblico interesse;
- La Stazione Appaltante, in caso di fattispecie di cui all'art. 63 D. Lgv. 50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando), si riserva di procedere a negoziazione, anche diretta, mediante utilizzo dei seguenti criteri selettivi elencati, se pertinenti, in ordine di priorità; 1 offerta economica preliminare inferiore all'importo presunto; 2 massimo pregio tecnico complessivo; 3 convenienza dell'offerta economica preliminare a parità di pregio tecnico;
- Qualora l'importo complessivo presunto, comprese eventuali opzioni, risultasse superiore alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lett. c D. Lgv. 50/2016, la Stazione Appaltante procederà, se ritenuto, ai sensi dell'art. 59 D. Lgv. 50/2016 con autonoma procedura di affidamento.

